



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

# COMUNE DI CAPRIE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.50

---

**OGGETTO: ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 2024. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2024**

---

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **VENTIDUE** del mese di **DICEMBRE**, alle ore **19:16** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per invito del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il **CONSIGLIO COMUNALE**, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. TORASSO Gian Andrea	SINDACO	SÌ
2. MAFFIODO Miriam	VICE SINDACO	SÌ
3. MORETTA Marco	CONSIGLIERE	SÌ
4. MAFFIODO Lorenzo	CONSIGLIERE	SÌ
5. BEVIONE Enrico	CONSIGLIERE	SÌ
6. BOGGIA Fabio	CONSIGLIERE	SÌ
7. HOMBERGER Andrea	CONSIGLIERE	SÌ
8. COSTANTINO Andrea	CONSIGLIERE	SÌ
9. SAMBRI Federico	CONSIGLIERE	SÌ
10. IVUL Dilvo	CONSIGLIERE	SÌ
11. BORGHETTO Alberto Franco	CONSIGLIERE	SÌ
	Totale Presenti:	11
	Totale Assenti:	0

Assume la Presidenza: IL SINDACO TORASSO Gian Andrea.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Lapaglia Dr.ssa Maria Margherita.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione del C.C. n. 50 del 22/12/2023

Oggetto: ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 2024. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2024

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di bilancio) ha abrogato, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni concernenti l'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alla disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU) e del Tributo sui servizi indivisibili (TASI), fermo restando quanto disciplinato per la Tassa sui rifiuti (TARI).

l'art. 1, comma 738 della medesima Legge istituisce dal primo gennaio 2020 la nuova IMU disciplinata ai commi da 739 a 783.

La normativa in oggetto si è discostata di poco dal precedente impianto normativo, in quanto la principale novità è costituita dall'abolizione del Tributo sui Servizi, che è stato praticamente riassorbito nell'IMU.

Dato atto che i commi da 748 a 755 stabiliscono per ciascuna categoria catastale l'aliquota di base, l'aliquota massima e minima applicabili, ad eccezione del comma 749 nel quale viene individuata la detrazione per le abitazioni principali e relative pertinenze assoggettate all'imposta e pertanto:

- l'aliquota base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento incrementabile di 0,1 punti o diminuibile fino all'azzeramento;
- l'aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- l'aliquota base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento incrementabile sino all'1,06 per cento o diminuibile fino all'azzeramento;
- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, incrementabile sino all'1,06 per cento o diminuibile fino al 0,76 per cento;
- gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota base è pari allo 0,86 per cento e incrementabile sino all'1,06 per cento o diminuibile fino all'azzeramento.

Si fa presente che, già a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono stati esentati dal pagamento dall'IMU.

Rilevato che il Comune di Caprie avendo sempre applicato le aliquote base, non si è avvalso in passato della facoltà di applicare la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015.

Preso atto che:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 prevedeva a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto. Il decreto è stato emanato dal Vice Ministro dell'economia e delle finanze in data 07/07/2023, tale possibilità è rimandata all'anno di imposta 2025;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 prevedeva che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare

il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia. Tale adempimento è prorogato al 2025 con il Decreto mille proroghe del D.I. 132/2023 convertito con modificazioni dalla Legge 170/23;

Rilevato altresì che:

- è confermato il Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 169 del 16/08/2021, con cui sono state approvate apposite specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane;
- il decreto del 20/07/21 emanato in attuazione del comma 15 bis dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, mira a garantire una migliore fruibilità degli atti da parte dei contribuenti e degli intermediari, rendendo possibile in particolare il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti tributari assicurando al contempo, il rispetto della normativa in materia di accessibilità dei documenti informatici;
- con risoluzione n. 7/DF il Dipartimento delle finanze ha chiarito che l'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito dal suddetto decreto deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022;
- al fine di consentire agli enti locali di adeguare gradualmente le proprie procedure informatiche ai requisiti richiesti, il dipartimento delle finanze con la medesima risoluzione, precisa che, una volta che sarà operativo il sistema di controlli informatici, il mancato rispetto delle prescritte specifiche tecniche non costituirà, fatta eccezione per il controllo antivirus, un impedimento alla pubblicazione da parte del Ministero della delibera o del regolamento sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) con la conseguente acquisizione di efficacia.

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29/05/2020 erano state approvate le aliquote per l'esercizio 2020 successivamente confermate per gli esercizi 2021, 2022 e 2023.

Considerato che in fase di predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio 2024 è stato stanziato un importo tale da mantenere costante l'erogazione dei propri servizi rispetto agli esercizi precedenti e sufficiente a garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio.

Pertanto, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione di aliquote che, sostanzialmente, non costituiscono aumento del gettito, in allineamento con gli indirizzi forniti dall'Amministrazione comunale, che non intende attuare politiche incrementative delle entrate tributarie.

Richiamati in toto il decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze in data 07/07/2023 e il Decreto mille proroghe del D.I. 132/2023 convertito con modificazioni dalla Legge 170/23;

Le aliquote e detrazioni IMU vengono pertanto riproposte come di seguito:

- Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/6, C/2 e C/7): **0,50 PER CENTO**
- Fabbricati rurali strumentali: **0,10 PER CENTO**
- Fabbricati gruppo D e altri immobili: **0,98 PER CENTO**

€ 200,00 la detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale

destinazione, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Preso atto che, l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire la delibera di approvazione delle aliquote e il regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Rilevato inoltre che in fase di pubblicazione sul tale sito, la deliberazione dovrà rispettare le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico, come meglio specificate nell'allegato A) del Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 169 del 16/08/2021.

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica

Procedutosi mediante votazione palese per alzata di mano che dà il seguente esito:

Presenti	11
Votanti	11
Voti favorevoli	11
Voti contrari	0
Astenuti	0

### **DELIBERA**

1. Di richiamare la premessa per farne parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2024:
  - Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/6, C/2 e C/7): **0,50 PER CENTO**
  - Fabbricati rurali strumentali: **0,10 PER CENTO**
  - Fabbricati gruppo D e altri immobili: **0,98 PER CENTO**
3. Di confermare in € 200,00 la detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
4. Di dare atto che le aliquote e detrazioni adottate con la presente deliberazione ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato

dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 entrano in vigore, il 1° gennaio 2024.

5. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2024, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
6. Di dare atto altresì che per la pubblicazione sul tale sito, la deliberazione dovrà rispettare le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico, come meglio specificate nell'allegato A) del Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 169 del 16/08/2021.
7. Di rilevare che, seguito dell'emanazione del Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 07/07/2023, la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote ai sensi del comma 756 dell'art. 1 della Legge 160/2019 e del relativo applicativo sul portale del Federalismo Fiscale ai sensi del comma 757 della predetta legge è prorogato all'anno di imposta 2025 come previsto dal Decreto mille proroghe del D.l. 132/2023 convertito con modificazioni dalla Legge 170/23;

Successivamente,

Con mediante votazione palese per alzata di mano che dà il seguente esito:

Presenti	11
Votanti	11
Voti favorevoli	11
Voti contrari	0
Astenuti	0

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. N. 267/2000 in quanto atto prodromico all'approvazione del bilancio 2024/2026.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
Firmato digitalmente  
TORASSO Gian Andrea

IL SEGRETARIO GENERALE  
Firmato digitalmente  
Lapaglia Dr.ssa Maria Margherita

---